

CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PERIODO 1/9/2023 – 31/8/2026 RINNOVABILE.
CIG 9777271B43

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno XXXXXXXXXXXXXXXX il giorno XXXXXXXX del mese di XXXXXXXX nella Residenza Municipale di Valeggio sul Mincio in Piazza Carlo Alberto n. 48 avanti a me XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Segretario Generale del Comune di Valeggio sul Mincio, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) D.Lgs 267/2000, si sono personalmente costituiti i signori:

- dottor Paolo Albertini, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 05/11/1962, domiciliato presso la sede Municipale, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Valeggio sul Mincio, di seguito per brevità anche "Comune" o "stazione appaltante", (C.F. 00346630239), con sede in Valeggio sul Mincio – 37067 – Piazza Carlo Alberto n. 48, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, Attività Produttive e Risorse Umane a ciò autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco n. XX del XX.XX.XXXX;

- XXXXXXXXXXXXXXXX nato/a a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX, residente a XXXXXXXXXXXXXXXX, il/la quale interviene nel presente atto quale XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX n. XX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX e P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXX, iscritta alla C.C.I.A.A. di XXXXXXXX, data di iscrizione XX/XX/XXXX, numero REA XX-XXXXXX, di seguito per brevità anche "Appaltatore";

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo, di comune accordo rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso, con questo atto ricevuto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Premesso che

- Con deliberazione di G.C. n. 213 07/12/2022, esecutiva, veniva approvato il progetto relativo ai servizi educativi rivolti a minori e giovani da svolgersi nel Comune di Valeggio sul Mincio;

- Con determina a contrarre n. 926 del 29/12/2022, il Responsabile Area Servizi alla Persona - Attività Produttive – Risorse Umane stabiliva di procedere all'affidamento dell'appalto dei servizi educativi per minori e giovani per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da tenersi con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con eventuale valutazione della congruità secondo quanto previsto dall'art. 97 c. 3, secondo termini e modalità prescritti nel Capitolato prestazionale già accettato dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del presente contratto;

- Con determinazione n. XXX del XX/XX/XXXX del Responsabile Area Servizi alla Persona - Attività Produttive – Risorse Umane veniva approvata la documentazione relativa alla gara;

- Ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato come segue:

a) Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data XX/XX/XXXX c. XXXX/X XXX-XXXXXX

b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale contratti pubblici per estratto XX/XX/XXXX n. XX

c) n. 2 quotidiani a diffusione nazionale, per estratto: XXXXXXXXXXXXXXXX del XX/XX/XXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX del XX/XX/XXXX;

d) n. 2 quotidiani a diffusione locale, per estratto: XXXXXXXXXXXXXXXX del XX/XX/XXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX del XX/XX/XXXX;

e) sul profilo del committente Comune di Valeggio sul Mincio;

f) sul sito internet della stazione appaltante <https://valeggiosm.traspare.com>

g) sul sito internet www.serviziocontrattipubblici.it

- A seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione n. XX del XX/XX/XXXX il Responsabile Area Servizi alla Persona - Attività Produttive – Risorse Umane, dopo aver effettuato con esito positivo le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché quelle relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, procedeva all'aggiudicazione definitiva l'appalto in parola a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede a XXXXXXXXXX (XX) in via XXXXXXXXXX n. XX cod.fisc. XXXXXXXXXX e p. IVA XXXXXXXXXX avendo offerto un prezzo orario di Euro XXXXX, pari al ribasso unico percentuale di X,XX (XXX virgola XXXXXX) sul prezzo posto a base di gara, IVA esclusa;
- L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Appalto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, negli atti di gara e nell'offerta tecnica ed economica dallo stesso presentate;
- L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato prestazionale, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- Sono decorsi almeno 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016 avvenuta con nota del XX/XX/XXXX prot. n. XXXXX trasmessa a mezzo PEC;
- Che, ai sensi dell'art. 120, comma 5 D.Lgs. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente affidamento;
- In data XX/XX/XXXX è stata inserita la richiesta di certificazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. XXXXXXXX e in ossequio alla normativa vigente il presente contratto viene stipulato e sottoscritto sotto condizione risolutiva **OPPURE** che ha dato esito positivo;
- Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto di servizio

Il presente contratto di appalto (di seguito, "Contratto") disciplina i rapporti tra Comune e Appaltatore, ai fini dello svolgimento, da parte dell'Appaltatore, dei servizi educativi rivolti a minori e giovani e di quant'altro indicato nel capitolato già accettato dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del presente contratto (di seguito, "Servizio"), da prestarsi all'interno del territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.

Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dall'Appaltatore su tutto il territorio comunale per le attività specificate nel progetto ed approvato con Deliberazione G.C. n. 213 del 07/12/2022.

L'Appaltatore svolge il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Capitolato prestazionale, nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.

La gestione del Servizio è effettuata dall'Appaltatore in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel Contratto e nel Capitolato prestazionale.

Articolo 2 – Durata dell'affidamento

L'affidamento disciplinato dal presente contratto ha una durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 01/09/2023, e scadrà il 31/08/2026, senza obbligo di disdetta. Il Comune si riserva la facoltà di attivare la ripetizione del contratto per ulteriori tre anni alle medesime condizioni del contratto iniziale, qualora la vigente normativa lo consenta ed a seguito di accertamento, da parte del competente ufficio comunale, della corretta esecuzione dei servizi in parola, senza contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità. La mancata attivazione della ripetizione del contratto di servizio per il successivo periodo non genera alcun obbligo a carico dell'Amministrazione procedente.

La durata dell'affidamento, in caso di sospensioni del Servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc) accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo

corrispondente alla somma di dette sospensioni; l'Appaltatore dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest'ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell'affidamento. Il Contratto non è comunque rinnovabile.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio anche dopo la scadenza del periodo contrattuale, alle medesime condizioni del contratto iniziale, fino al completamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto iniziale.

Articolo 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore in considerazione delle prestazioni poste contrattualmente a proprio carico è unicamente rappresentato dal corrispettivo contenuto nell'offerta da quest'ultimo presentata in sede di gara e quantificato sulla base della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Attività Produttive – Risorse Umane n. XXX del XX/XX/XXXX che, per il periodo di affidamento dal 01/09/2023 al 31/08/2026, è determinato in complessivi Euro XXXXXXXXXXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX) più IVA di legge, ai quali si somma il corrispettivo per eventuali servizi opzionali per un importo annuo massimo di Euro 72.400/00 (Euro settantadue milaquattrocento/00) più IVA di legge, pari ad un importo massimo servizi opzionali per il triennio dal 01/09/2023 al 31/08/2026 di Euro 217.200,00 (Euro duecentodiciassette mila duecento/00).

Il corrispettivo si intende fisso ed imm modificabile fermo restando il rispetto delle normative (anche di rango europeo) di tempo in tempo vigenti applicabili agli appalti di servizi.

Resta espressamente inteso fra le Parti che l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Comune in ragione della prestazione del servizio, ad eccezione di quanto stabilito dal Capitolato prestazionale e dall'offerta risultata aggiudicataria, con riferimento ad eventuali modalità esecutive eventualmente richieste dal Comune.

Il corrispettivo di cui al precedente comma verrà versato all'Appaltatore dal Comune alle scadenze previste dal Capitolato prestazionale.

Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio

Il Servizio deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dall'Appaltatore alle condizioni previste dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato speciale, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.

Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erogato dall'Appaltatore secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all'affidamento contenuti nella *lex specialis* di gara e conformemente a quanto previsto nell'offerta risultata aggiudicataria.

Art. 5 – Condizioni d'uso dei beni immobili e mobili di proprietà comunale

L'Appaltatore, nell'ambito della gestione del servizio ed esclusivamente per tale fine, potrà utilizzare gli spazi, gli arredi, le attrezzature tecniche ed il materiale operativo messi a disposizione dal Comune. L'Appaltatore è tenuto a conservare in buono stato i suddetti beni, mobili e immobili, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato prestazionale e di quanto recato dall'offerta risultata aggiudicataria. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione degli interventi strumentali alla gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.

Nello svolgimento del Servizio, l'Appaltatore ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Altre incombenze a carico dell'Appaltatore sono indicate nel Capitolato prestazionale, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto.

Qualora dovessero verificarsi interruzioni e/o irregolarità nella gestione del servizio, è concessa la facoltà al Comune di procedere d'ufficio a spese del Appaltatore, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dall'Appaltatore ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato prestazionale.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare, per quanto compatibili, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Valeggio sul Mincio, adottato con deliberazione G.C. n. 9 del 18/01/2019, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare, la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto di cui al presente affidamento.

Articolo 7 – Erogazione del Servizio

L'Appaltatore garantisce le condizioni di erogazione del Servizio contenute nel Capitolo prestazionale, assicurando l'attuazione di quanto contenuto nell'offerta risultata aggiudicataria, e rispettando in ogni caso le condizioni minime di tempo in tempo previste dal Comune.

Articolo 8 – Controlli

Ai fini della verifica dell'adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti dell'Appaltatore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine l'Appaltatore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, mezzi e dotazioni, purché attinenti al Servizio.

In particolare, il Comune ha diritto di:

- a) chiedere ed ottenere tempestivamente dall'Appaltatore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio, nonché in merito alle modalità di svolgimento delle prestazioni dedotte in affidamento;
- b) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive presso l'Appaltatore sullo svolgimento del Servizio, anche al fine di acquisire documenti o informazioni.

Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere sempre effettuati dal Comune. Ai fini dell'effettuazione dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di cui ai commi precedenti. Gli oneri connessi all'esperimento di tale attività saranno a carico del Appaltatore.

Articolo 9 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere

Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili all'Appaltatore sono contestati dal Comune mediante l'invio, con plico raccomandato/PEC, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, l'Appaltatore può inviare al Comune le proprie osservazioni.

Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare l'Appaltatore a provvedere, fissando al proposito un congruo termine.

Nei casi disciplinati dal presente articolo trova applicazione quanto stabilito, sul punto, dal Capitolato prestazionale, anche in tema di applicazione delle penali contrattualmente fissate e di risoluzione del Contratto nonché di conseguenze da ciò derivanti.

Articolo 10 – Tracciabilità

L'Appaltatore, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta legge.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Eventuali transazioni eseguite dall'Appaltatore, senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente Contratto.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/2008, dell'articolo 6 d.P.R. 207/2010, dell'articolo 31 legge 98/2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data XX/XX/XXXX numero INAIL XXXXXXXXX.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa – altre cause di risoluzione

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle condizioni di cui al presente contratto o dei parametri indicati nel progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Comune, tramite il competente Responsabile, inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine per eliminare l'inadempimento e presentare, contemporaneamente, le proprie giustificazioni. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'Appaltatore. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il diritto all'applicazione delle penali convenzionalmente stabilite nel successivo articolo, il Comune potrà ordinare all'Appaltatore l'immediata sospensione del servizio e altresì dichiarare automaticamente risolto l'appalto, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del termine come sopra fissato, salvi i casi di comprovata e accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'appaltatore;
- b) gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto;
- c) interruzione del servizio causato da inadempimento dell'appaltatore.

Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può valersi sulla cauzione:

- 1. a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'Appaltatore;
- 2. a copertura dei costi di indizione di una nuova procedura per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

Oltre ai casi sopra specificati il Concedente potrà dichiarare automaticamente risolta il presente affidamento, nei seguenti ulteriori casi:

- fallimento dell'Appaltatore o scioglimento da parte dell'autorità governativa;
- cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali;
- subappalto del servizio;
- gravi e ripetute violazioni delle norme di legge in materia previdenziale e assicurativa a favore del personale dipendente.

L'esercizio del diritto di risoluzione è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 12 – Recesso

Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*quinquies* della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Il Comune può inoltre recedere in ogni tempo dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso (o in vista) dell'affidamento dall'Appaltatore in attuazione del Capitolato prestazionale e posti a carico dell'Appaltatore.

Il recesso operato dal Comune ai sensi del precedente comma deve essere comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata/PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui gli effetti del recesso sono destinati a prodursi.

Articolo 13 – Responsabilità nei confronti dei terzi

In ogni caso di inadempimento, l'Appaltatore deve tenere indenne il Comune degli oneri da quest'ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Articolo 14 – Controversie

In caso di insorgenza di controversie in ordine all'esecuzione del contratto, il RUP promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 D. Lgs. 50/2016.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 205 e 206 D. Lgs. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri, salvo casi di obbligo inderogabile di legge.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'appaltatore non potrà sospendere i servizi oggetto dell'appalto.

Art. 15 – Garanzie

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria assicurativa numero XXXXXXXXXXXXXXXX emessa in data XX/XX/XXXX e rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXX per l'importo di Euro XXXXXXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXX/XX) contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività. Tale polizza dovrà essere mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto e dovrà essere estesa in caso di esercizio dell'opzione di reiterazione.

Il Comune potrà avvalersi della suddetta garanzia, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di prestazioni di competenza dell'Appaltatore e nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa dell'Appaltatore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore ha anche stipulato polizza R.C.T./R.C.O. n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) rilasciata in data XX/XX/XXXX da XXXXXXXXXXXXXXXX Agenzia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i danni causati a terzi dell'erogazione del Servizio.

L'Appaltatore ha stipulato infine idonea polizza infortuni n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rilasciata il XX/XX/XXXX da XXXXXXXXXXXXXXXX Agenzia di XXXXXXXXXXXXXXXX per i servizi di cui al progetto educativo ed eventuali servizi opzionali attivati per la copertura dei seguenti rischi e con i massimali a fianco di ciascuno indicati:

- a) invalidità permanente (massimale Euro 100.000,00=);
- b) decesso (massimale Euro 100.000,00=);
- c) rimborso spese mediche (massimale Euro 10.000,00=)

come previsto all'art. 19 del Capitolato.

La polizza di responsabilità civile prevede espressamente che siano considerati terzi tra loro i minori, il personale con funzione educativa ed il personale addetto ai servizi, ivi compresi eventuali volontari.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto. Il Contratto non può essere ceduto a terzi, pena la nullità dello stesso. Il subappalto non è ammesso.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Il subappalto può essere concesso entro il limite del 30% dell'importo contrattuale per ciò che riguarda i SOLI servizi ausiliari (es. servizio pulizia e sanificazione, servizi di scodellamento, controllo piscina Colonia Elioterapica di Borghetto). Questa condizione è applicabile solo se l'Appaltatore ha indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore potrà procedere a fusioni o incorporazioni con altro Appaltatore, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che a seguito di tali operazioni straordinarie non risulti diminuito il valore del patrimonio netto dell'Appaltatore e che non siano venuti meno i requisiti, di ordine economico finanziario e tecnico, che sono stati presi in considerazione in sede di gara per l'affidamento del Servizio.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire al Comune apposita descrizione dell'operazione di cui è prevista l'esecuzione, dando altresì evidenza del verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma, e ciò con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al momento in cui è previsto che l'operazione ipotizzata venga portata a termine, pena la risoluzione del Contratto, nonché l'incameramento totale da parte del Comune della garanzia di cui all'articolo precedente.

Articolo 17 – Imposte, tasse, canoni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti o strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Articolo 18 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" la stazione appaltante informa che i dati personali forniti dall'Appaltatore saranno raccolti e conservati presso il Comune di Valeggio sul Mincio. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla normativa vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'Appaltatore gode dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valeggio sul Mincio con sede in Piazza Carlo Alberto n. 48. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'ing. Davide Bariselli, via Corsica 194 – 25123 Brescia, indirizzo mail: davide.bariselli@barisellistudio.it. L'aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Articolo 19 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 633/1972 e s.m.i..

Ai fini dell'iscrizione di quest'atto a Repertorio del Segretario Comunale le Parti dichiarano che il presente contratto ha il valore di Euro XXXXXXXXXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX), corrispondente all'importo complessivo del servizio oggetto del contratto.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27/bis All. B al D.P.R. n. 642/1972.

Articolo 20 – Domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso XXXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 21 – Referente

Il concedente nomina quale suo referente il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dottor Paolo Albertini, in qualità di RUP del procedimento, a cui l'Appaltatore deve fare riferimento per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

Articolo 22 – Disposizioni generali di regolazione del contratto

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, rinviando alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativo correttivo ed alle Linee Guida ANAC per quanto possano riferirsi all'esecuzione della presente convenzione ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Articolo 23 – Allegati al Contratto

Formano parte integrante del Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato prestazionale e relativo quadro economico;
- Progetto relativo allo svolgimento dei servizi dedotti in affidamento;
- Le polizze di garanzia di cui al precedente art. 15.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su XXXXXXXXXX pagine per intero e la XXXXXXXXXX pagina per XXXXXXXXXX righe, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 89/2013, così come modificato dal D.Lgs. 110/2010, nella apposizione della loro firma digitale, verificata a mia cura nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 D.P.C.M. 22/02/2013.

Per l'Appaltatore: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per il Comune di Valeggio sul Mincio: dottor Paolo Albertini

Ufficiale Rogante: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX